

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2001, n. 483
(GU n. 039 del 15/02/2002)

Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 28;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente Commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.

Art. 2. Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:

- a)** un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi;
- b)** un dirigente del Ministero delle attività produttive;
- c)** un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale;
- d)** un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori.

2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.

3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.

4.I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.

5.La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.

6.Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.

Art. 3. Ricorso amministrativo: procedimento

1.Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi può proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'articolo 2.

2.La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3.Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata.

4.La decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 4. Abrogazioni

1.Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Art. 5. Norma transitoria

1.Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purchè la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.

2.Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2001